

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1258)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PICARDI, CAROLI e MILITERNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1960

Norme integrative alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080,
per l'inquadramento dei geometri del Genio civile nel ruolo degli ufficiali idraulici

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'approvare il disegno di legge per l'inquadramento degli ufficiali idraulici nella carriera di concetto, la 7^a Commissione permanente del Senato volle che si rimandasse ad un apposito disegno di legge, da studiare separatamente, la norma relativa alla posizione degli ex ufficiali idraulici passati per concorso nel ruolo dei geometri del Genio civile onde adire la carriera di concetto quando gli ufficiali erano ancora inquadrati tra il personale della carriera esecutiva.

In base alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, istitutiva del nuovo ruolo degli ufficiali idraulici, viene computata per intero a detto personale, che oggi si inquadra nella carriera di concetto, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza e vengono per di più accordati notevoli vantaggi di carriera a seguito della creazione *ex novo* dei posti di coefficiente 325 e 402.

Di fronte a costoro, verrebbero a trovarsi gravemente svantaggiati gli ex ufficiali idraulici che, a suo tempo, per il solo intendimento

di migliorare la loro posizione e valorizzare il proprio titolo di studio ritennero opportuno passare nel ruolo dei geometri.

Questi ultimi, senza le norme integrative che i sottoscritti propongono alla vostra attenzione, verrebbero danneggiati, benchè abbiano certamente tutti i requisiti di lunga esperienza, di preparazione e di studio per gli anni trascorsi nella carriera degli ufficiali idraulici.

Bisogna infatti tenere conto che i predetti ex ufficiali idraulici, muniti del titolo di studio, non sono passati alla categoria di concetto per effetto di disposizioni di legge, bensì per esami, ed altri esami ancora hanno dovuto subire per essere promossi all'ex grado IX; nè durante il periodo di permanenza nel ruolo dei geometri hanno perduto esperienza, perchè l'Amministrazione ha continuato ad utilizzarli anche nel campo dell'idraulica e della bonifica. Ad ovviare a tali inconvenienti fu presentato al Senato il disegno di legge n. 2418, che, comunicato alla Presidenza il 31 gennaio 1958, venne appro-

vato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, nella seduta del 12 marzo 1958 e trasmesso all'altro ramo del Parlamento per la successiva approvazione. Lo spirare della III legislatura non consentì la definitiva approvazione della legge.

Si fa notare che il presente disegno di legge lascia numericamente invariato il to-

tale dei posti dell'organico attuale della categoria degli ufficiali idraulici e che è facoltà dei geometri ex ufficiali idraulici di fare ritorno alla categoria cui appartennero.

Il disegno di legge non comporta alcun maggiore onere, potendosi provvedere con gli ordinari fondi di bilancio alla copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I geometri del Genio civile che abbiano appartenuto al ruolo degli ufficiali idraulici e siano passati al ruolo dei geometri in data non anteriore al 1° gennaio 1951, possono essere restituiti a domanda al primo dei detti ruoli.

Il passaggio avverrà a condizione che gli interessati ne facciano richiesta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In tal caso essi verranno inquadrati, in soprannumero, nella massima qualifica e con la stessa anzianità, ai soli effetti giuridici, cui siano pervenuti i colleghi pari grado del soppresso ruolo degli ufficiali idraulici del gruppo C, prendendo posto in detta massima qualifica secondo l'ordine di precedenza e di anzianità posseduta al momento del passaggio nel ruolo dei geometri.